



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. *42*/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

**nella camera di consiglio del 10 marzo 2022, svoltasi in Torino e in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 85, comma 8 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento da remoto;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di agenti virali da Covid-19, inizialmente dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, nonché con l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020;

Visto l'art. 16, comma 7, del decreto legge n. 228 del 2021, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6, e 8 bis del decreto legge n. 85 del 2020 n. 18;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il decreto 31 dicembre 2021, n. 341 con cui il Presidente della Corte dei conti ha evidenziato che le regole tecniche e operative in materia, tra l'altro, di svolgimento in videoconferenza delle adunanze continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto 30 ottobre 2020, n. 6 con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del decreto

legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTE le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2018 e 2019, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Cavaglià (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la nota trasmessa dal Magistrato istruttore al Comune di Cavaglià;

VISTE le note di risposta trasmesse dal Comune di Cavaglià;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio anche dai propri domicili;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Rosita Liuzzo;

### **PREMESSO**

La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute

nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Cavaglià sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. Situazione di cassa e utilizzo anticipazione di tesoreria;
2. Verifica degli equilibri – anno 2019;
3. Risultato di amministrazione - Accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – anni 2018 e 2019;
4. Tempestività dei pagamenti – anni 2018 e 2019;
5. Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati – anni 2018 e 2019;

6. Ricognizione periodica delle società partecipate.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

In riscontro, l'Ente ha trasmesso le proprie deduzioni e i propri chiarimenti.

Dall'esame delle suddette deduzioni e alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere formale deferimento davanti alla Sezione del Comune di Cavaglià.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza il Collegio medesimo per l'odierna adunanza in camera di consiglio.

\*\*\* \*\*

Si premette che con deliberazione n. 49/2019/SRCPIE/PRSP del 7 maggio 2019, trasmessa all'Ente con nota del 7 giugno 2019, a conclusione dell'esame dei rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 del comune di Cavaglià, questa Sezione accertava:

- che la contabilità dell'Ente risultava tenuta in contrasto con i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità e che, pertanto, il medesimo non disponeva di dati contabili univoci ed attendibili con particolare riferimento alla determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità e del risultato di amministrazione degli esercizi 2016 e 2017;
- che l'Ente non aveva valorizzato nel risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2016 e 2017 l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che nel corso del periodo 2016-2018 l'Ente aveva fatto ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria non provvedendo alla sua restituzione al termine di ciascun esercizio;
- che l'Ente, per le considerazioni esposte in parte motiva, veniva a trovarsi nell'esercizio 2017 in una condizione di disavanzo di amministrazione sostanziale;
- che la capacità di riscossione delle entrate tributarie non era adeguata contribuendo a determinare una rilevante crisi di liquidità.

Al contempo, la Sezione disponeva, tra l'altro, che:

- il comune di Cavaglià entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiamata deliberazione procedesse alla riapprovazione dei prospetti relativi al risultato di amministrazione per gli esercizi 2016 e 2017 secondo le indicazioni contenute nella parte motiva con applicazione del disavanzo accertato per il 2017 e la conseguente adozione dei provvedimenti per il ripiano del disavanzo accertato ai sensi dell'art. 188 del TUEL;

- il Comune assumesse gli indispensabili provvedimenti volti ad un attento e costante monitoraggio del ricorso all'anticipazione di tesoreria finalizzato alla riduzione ed all'integrale restituzione della stessa al termine di ciascun esercizio nonché tutti i necessari atti volti ad assicurare per il futuro una contabilità attendibile e veritiera, conciliando e concordando le risultanze con il Tesoriere e con le banche dati nelle quali vengono inserite, nel rispetto della funzione informativa dei documenti di bilancio indispensabili per consentire a questa Sezione di svolgere compiutamente la funzione intestata.

Si richiamava infine l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 del TUEL ed a una stretta collaborazione con il Segretario Comunale ed il Responsabile finanziario.

Posto quanto sopra, si prende atto, preliminarmente, che la citata deliberazione risulta pubblicata sul sito Internet dell'Ente ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 33 del 2013.

Rispetto, poi, al disposto della richiamata deliberazione, con *e-mail* del 19 agosto 2019 (prot. n. 6480), l'Ente ha trasmesso copia delle deliberazioni consiliari nn. 42, 43, 44 e 45 del 23 luglio 2019 con le quali ha provveduto, rispettivamente, a rettificare e riapprovare i prospetti del risultato di amministrazione degli esercizi 2016 e 2017, programmare il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato per l'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 188 del TUEL e approvato la necessaria e conseguente variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

Ciò premesso, e precisando che il controllo ha avuto ad oggetto l'esame dei rendiconti degli esercizi finanziari 2018 e 2019, si riepilogano di seguito le principali irregolarità, individuate dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

### **1. Situazione di cassa e utilizzo anticipazione di tesoreria**

Come già accertato da questa Sezione con la deliberazione n. 49/2019 del 7 maggio 2019, avente ad oggetto l'esame dei rendiconti 2016 e 2017, l'Ente nel periodo 2016-2018 ha fatto ampio e ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'articolo 222 del TUEL. In sede di istruttoria, conclusasi con la citata deliberazione, l'Ente, al fine di superare la rilevata criticità di cassa, ha riferito che nel corso dell'anno 2019 si sarebbe avvalso delle disposizioni previste dall'articolo 1 commi 849-858 della legge 145/2018 (in cui è stata prevista la possibilità di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali) e contestualmente avrebbe previsto l'aumento delle aliquote IMU e addizionali IRPEF.

Anche nel corso dell'esercizio 2019, seppur in misura più contenuta rispetto al 2018, è stata attivata la richiamata anticipazione. Infatti, dall'esame dei dati contabili estratti dalla BDAP sono emersi accertamenti sul titolo 7 e corrispondenti impegni sul titolo 5 di euro 1.996.341,55 con una anticipazione ancora da restituire al termine dell'esercizio di euro 11.957,34. Inoltre, dalla tabella 5 della Sezione I.I del questionario al consuntivo è emerso che l'utilizzo si è protratto per tutto l'esercizio, con uno scoperto massimo giornaliero di euro 2.517,50 e con impegni per interessi passivi pari ad euro 4.006,47.

Posto quanto sopra, l'Ente è stato invitato a precisare se siano state adottate le misure sopra indicate e se le medesime siano risultate sufficienti al superamento della criticità di cassa rilevata.

In riscontro alla nota istruttoria l'Ente ha comunicato:

- a) di avere proceduto ad un aumento dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF portandola allo 0,6 nel 2019 e allo 0,75 negli anni 2020 e 2021;
- b) di avere proceduto ad un aumento dell'aliquota IMU portandola allo 10,60 negli anni 2019-2020-2021;
- c) che *"la TARI è passata dalle rate di riscossione su livello biennale ad intera riscossione annuale"*.

Inoltre, il Comune ha dichiarato che il fondo cassa alla fine dell'anno 2020 è stato pari a euro 553.308,37, che nel corso dell'esercizio 2021 non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria e che alla data del 10 novembre 2021 risultavano effettuati tutti i pagamenti delle fatture in sospeso.

Il Collegio, nel prendere atto della risposta dell'Ente, richiama il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011, il quale dispone che: *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*.

Sulla base del richiamato principio è possibile fare ricorso all'anticipazione di tesoreria, ed essa non costituisce debito, solo se finalizzata a fronteggiare *"temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinata ad essere chiusa entro l'esercizio"*. Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio contabile e non tradirne la ratio, entrambe le dette condizioni devono ricorrere e, in caso contrario, la sua mancata restituzione al termine dell'esercizio determinerà la formazione di un residuo passivo, pari all'importo impegnato,

che concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione e l'Ente registrerà un fondo di cassa pari a zero.

In presenza di una sana gestione finanziaria, invero, l'Ente, salvo temporanee esigenze contemplate dalla richiamata normativa che potranno portarlo a ricorrere all'anticipazione di cassa da restituire a fine esercizio come anzidetto, sarà in grado di provvedere al pagamento delle spese sostenute mediante la riscossione delle proprie entrate e ciò assicurerà la tempestività dei pagamenti e dimostrerà una effettiva capacità di riscossione dell'ente.

Al contrario, il ricorso costante e reiterato all'anticipazione di tesoreria costituisce un indice sintomatico dell'incapacità dell'Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e, dunque, la reiterazione nell'utilizzo di detto strumento costituisce un elemento negativo della sua gestione finanziaria e tradisce la ratio dell'anticipazione stessa finalizzata esclusivamente a fronteggiare temporanee esigenze di cassa.

Inoltre, i limiti e le condizioni fissati dal legislatore, al fine di ricorrere all'anticipazione di tesoreria, consentono di considerarla compatibile con l'art. 119 della Costituzione. Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n.188/2014 ha sottolineato che: *"Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»).* Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»".

Considerato quanto fino ad ora esposto, il Collegio rileva per gli esercizi 2018 e 2019 il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte del Comune di Cavaglià, quale elemento negativo della gestione finanziaria dell'ente. Per questa ragione, da una parte, richiama l'attenzione dell'Ente sulla natura, i limiti e la funzione del predetto istituto, dall'altra, invita il Comune a continuare il percorso intrapreso necessario a garantire una gestione finanziaria caratterizzata dalla capacità dell'Ente stesso a far fronte ai pagamenti con le proprie entrate ordinarie.

## 2. Verifica degli equilibri – anno 2019

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2019, consultabili dalla BDAP, è emerso un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro 42.329,26, che origina da un disequilibrio di parte corrente (rigo O2) di euro - 27.309,64 e da un equilibrio di parte capitale (rigo Z2) di euro 69.638,90.

Inoltre, è stato valorizzato il rigo I "entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" per euro 40.000,00, importo a sua volta detratto dalle entrate di parte capitale che hanno finanziato le spese di investimento e le risorse vincolate.

Infine, è emerso che il disequilibrio di parte corrente è stato una conseguenza della quota di disavanzo applicata, pari ad euro 47.734,80, in aderenza alla deliberazione di questa Sezione n. 49/2019/SRCPIE/PRSP del 7 maggio 2019.

Dall'altra parte, l'equilibrio di parte capitale, pari ad euro 69.638,90, è stato conseguito con entrate del titolo 4 per complessivi euro 321.431,25 (titolo 5 e 6 pari a zero) relative a:

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	euro	100.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	euro	36.000,00
Permessi di costruire	euro	52.246,18
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	euro	133.185,07
Totale	euro	321.431,25

Tali entrate (al netto di quelle destinate al finanziamento di spese correnti) hanno finanziato spese di parte capitale per euro 205.075,52 e risorse vincolate per euro 6.716,83. L'ulteriore importo di euro 69.638,90 ha, in parte, finanziato il disequilibrio di parte corrente (euro 27.309,64) e, in parte, è confluito nella parte disponibile del risultato di amministrazione.

Posto quanto sopra si è invitato l'Ente a:

- indicare quali e in quale misura le entrate in c/capitale sopra riportate avessero finanziato le spese di investimento e l'importo vincolato nel risultato di amministrazione;
- fornire esaustivi elementi conoscitivi in merito all'origine:
  - ✓ delle entrate di parte capitale destinate al finanziamento delle spese correnti;
  - ✓ delle spese correnti finanziate da entrate di parte capitale;
  - ✓ delle entrate accertate quali "*altre entrate in conto capitale n.a.c.*".

In riscontro all'istruttoria il Comune ha fornito un prospetto riepilogativo dal quale risulta che le entrate per permessi a costruire, pari ad euro 52.246,18, sono state destinate a: "*8.504,00 banca dati pratiche edilizie - 43.742,18 tit.1 segnaletica e manutenzione strade*". Inoltre, è stato dichiarato dall'Ente che le altre entrate in conto capitale n.a.c., pari a 133.185,07, sono relative ad oneri per il diritto di escavazione delle cave e hanno finanziato, per euro, 24.000,00, la sistemazione dell'area mercatale; per euro 36.859,74 la manutenzione straordinaria della rete viaria; per euro 47.734,80 la quota di disavanzo di amministrazione applicata al bilancio, mentre la restante somma è confluita nell'avanzo di amministrazione.

A fronte di quanto dichiarato dall'Ente emergerebbe sia la mancata apposizione dei vincoli nel risultato di amministrazione relativo al rendiconto 2019, relativamente alla quota non utilizzata delle entrate provenienti dalle cave, sia l'erroneo utilizzo delle entrate di parte capitale per la copertura del disavanzo ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. 267 del 2000. A tal proposito, si evidenzia che l'art. 188 dispone che: "*Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale*". Nel caso di specie, il disavanzo non è stato generato da squilibri di parte capitale, bensì dalla errata registrazione dell'anticipazione di tesoreria, e, per questo motivo, non avrebbe potuto essere finanziato dall'utilizzo delle entrate di parte capitale.

Posto ciò, è necessario, tuttavia, procedere ad una ricostruzione relativa alla natura delle entrate provenienti dagli oneri per il diritto di escavazione delle cave al fine di qualificarle come entrate di natura corrente ovvero come entrate in conto capitale, con tutto ciò che ne deriva ai fini della costruzione dell'equilibrio generale di bilancio ai sensi dell'articolo 162 comma 6 del TUEL.

A tal fine è necessario partire dall'analisi della legge n. 23 del 17 novembre 2016 della Regione Piemonte, rubricata "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*".

In particolare, l'art. 26 della legge regionale prevede che: "*I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3*".

L'onere a cui fa riferimento la legge regionale, ai sensi degli articoli 10 e 17, è a carico di colui che sfrutta la cava in regime di autorizzazione che può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l'enfiteuta, l'usufruttuario o i loro aventi causa in relazione al godimento del giacimento, nonché il concessionario.

Qualora la cava sia stata inclusa nel patrimonio indisponibile della Regione e data in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, sul concessionario gravano sia l'onere per il diritto di escavazione, di cui al richiamato articolo 26, sia il canone di concessione annuo determinato dalla Giunta regionale in ragione degli ettari oggetto della concessione mineraria (comma 4 dell'articolo 17).

Le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione sono definite dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 26.

Con deliberazione di Giunta Regionale del 22 marzo 2019, n. 13-8578 è stato approvato l'aggiornamento degli importi unitari dell'onere per il diritto di escavazione per il materiale estratto nel biennio 2019-2020, ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 26.

Infine, in relazione alla presente costruzione, è utile richiamare il comma 7 del richiamato articolo 26, il quale prevede: "*Gli introiti di cui al comma 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale, alle attività di valorizzazione dei siti e alle attività necessarie alla vigilanza, nella misura del 50 per cento per la Regione, la Città metropolitana di Torino, le province e nella misura del 25 per cento per i comuni*".

Ricostruita come sopra la norma regionale in materia, si evidenzia che la stessa parla, specificatamente, di onere a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e, a fronte di ciò, va precisato che l'onere è la situazione giuridica soggettiva di colui che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, in quanto, in mancanza di tale comportamento, non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole. L'effetto favorevole, nel caso di specie, è rappresentato dall'esercizio del diritto di escavazione della cava, che deriva da specifica autorizzazione di durata pluriennale. Tale onere, cui è collegato il suddetto effetto favorevole, consiste nell'adempimento di un pagamento a fronte del quale si realizza una entrata per la pubblica amministrazione.

Pertanto, diventa determinante chiarare la natura giuridica di tale entrata ai fini della contabilizzazione della stessa e, quindi, della costruzione degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL.

In merito, per quanto attiene alla classificazione di tali entrate nel sistema di bilancio, si rileva che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 165 del TUEL, le stesse sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

All'interno dei titoli rilevano le entrate in conto corrente (titoli 1, 2, 3) e le entrate in conto capitale (titoli 4,5,6).

Per poter definire se un'entrata ha natura capitale occorre verificare la realizzazione dello scopo a cui è preordinata ovvero intrinsecamente destinata (vedasi l'entrata da alienazione dei beni). Invero, qualora non si tratti di entrata intrinsecamente destinata a spesa in conto capitale ovvero il riconoscimento dell'entrata non sia espressamente finalizzato alla realizzazione di un determinato scopo di investimento, allora, ne discenderà la natura corrente dell'entrata in argomento. In questi casi (se ha natura corrente) l'ente potrà destinare discrezionalmente tale entrata sia a spese correnti sia a spesa in conto capitale e ciò sarà di ausilio ai fini della realizzazione degli equilibri di bilancio.

Nel caso di specie, il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale Piemonte n. 23 non vincola la pubblica amministrazione alla destinazione dell'entrata alla spesa in conto capitale, ma, e solo nella misura del 25%, ad una categoria di spese espressamente elencate dalla norma.

Rafforza, infine, tale assunto anche il fatto che tali entrate abbiano carattere ripetitivo, in quanto strettamente collegate alla durata pluriennale dell'autorizzazione, diversamente dal carattere straordinario e aleatorio che, invece, generalmente contraddistingue le entrate di parte capitale.

Da quanto sopra ne discende che gli oneri per il diritto di escavazione delle cave hanno natura di entrata corrente e, pertanto, non conseguono le irregolarità sopra descritte in relazione all'apposizione dei vincoli e al finanziamento della quota di disavanzo. Tuttavia, va richiamata la destinazione (nella percentuale del 25%) operata dalla legge regionale nell'art. 26, comma 7, e da tale richiamo deriva il rilievo del mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto dal legislatore in relazione a queste tipologie di entrate.

In ultimo, ulteriore rilievo riguarda le entrate da permesso a costruire, la cui destinazione è regolata dall'art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (per come da

ultimo modificato dall'art. 13, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020).

Sul punto si rileva che dal prospetto trasmesso dall'Ente risulta la destinazione di tali entrate al finanziamento anche della "banca dati pratiche edilizie", tipologie di spesa che non rientra nella specifica e tassativa elencazione prevista dalla richiamata normativa.

Si evidenzia, infine, l'errata contabilizzazione della spesa per la "banca dati pratiche edilizie", che non può considerarsi spesa in conto capitale.

### **3. Risultato di amministrazione - Accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (d'ora in poi FCDE) – anni 2018 e 2019**

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2018 è emerso un risultato di amministrazione di euro 55.423,57, di cui parte accantonata per FCDE di euro 45.744,36 e parte disponibile di euro 9.679,21.

L'accantonamento al FCDE è stato effettuato solo a fronte dei residui attivi del titolo 1, pari ad euro 912.327,94, di cui euro 115.318,30 relativi ad annualità precedenti ed euro 797.009,64 riferiti alla competenza. Inoltre, l'importo accantonato è risultato pari a circa il 5% di tali residui, percentuale non congrua rispetto alla capacità di riscossione realizzata e allo stock di residui conservati.

Dall'altra parte, si sono registrati residui del titolo 3 per euro 254.227,96, di cui euro 137.284,60 relativi ad esercizi precedenti ed euro 116.943,36 della competenza. A fronte di tali importi non è stato effettuato alcun accantonamento.

Stessa fattispecie si è rilevata dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2019, che ha evidenziato un risultato di amministrazione di euro 151.780,98, di cui parte accantonata per FCDE di euro 11.913,75, parte vincolata di euro 6.716,83 e parte disponibile di euro 133.150,40.

L'accantonamento al FCDE si è ridotto ulteriormente rispetto all'esercizio precedente.

Al 31.12.2019 si sono registrati residui attivi del titolo 1 per euro 769.302,68, di cui 341.356,42 relativi ad esercizi precedenti ed euro 427.946,26 alla competenza.

L'accantonamento effettuato corrisponde a circa il 2% di tali importi.

Anche in questo esercizio sui residui del titolo 3, pari ad euro 209.903,43 (di cui euro 172.648,75 relativi ad esercizi precedenti ed euro 37.254,68 alla competenza), non è stato effettuato alcun accantonamento.

Posto quanto sopra l'Ente è stato invitato a trasmettere copia dei calcoli effettuati per determinare l'accantonamento al FCDE per gli esercizi 2018 e 2019 e a precisare per l'anno 2018 quale sia stato il metodo applicato (c.d. semplificato o ordinario), motivando compiutamente l'eventuale esclusione di talune categorie di entrata.

In risposta all'istruttoria, l'Ente, con nota n. 8075 del 18 novembre 2021, ha precisato che *"i residui considerati per l'accantonamento al FCDE sono essenzialmente: - accertamenti Imu - Recupero Tares-Tarsu - Tari - Fitti reali di fabbricati - Indennizzi da assicurazioni - Rette pre e doposcuola - Servizio mensa"* e ha trasmesso due prospetti relativi alle operazioni di calcolo del FCDE per gli esercizi 2018 e 2019.

Rispetto a quanto sopra si rileva, in primo luogo, che la risposta dell'Ente appare incongruente dal momento che, come sopra precisato e come anche risultante dai prospetti trasmessi, sui residui del titolo 3 - a cui appartengono quelli relativi alle entrate extratributarie citate nella richiamata nota - non è stato calcolato l'accantonamento al fondo né nell'esercizio 2018 né nel 2019.

In secondo luogo, dai prospetti trasmessi e con riferimento all'anno 2018 si rileva che sono stati considerati nel calcolo solo le voci IMU (10101-1007) e TARI (10101-1026) per un ammontare di residui pari ad euro 363.124,48 rispetto ad un totale di residui del titolo 1 di euro 912.327,94.

Con riferimento all'anno 2019 sono stati considerati nel calcolo solo i residui relativi ai seguenti capitoli: Accertamento IMU (10101-1006) e Recupero TARI anni pregressi (10101-1027 -1028) per un ammontare di residui pari ad euro 105.926,54 rispetto ad un totale di residui del titolo 1 di euro 769.302,68.

A fronte della risposta dell'Ente occorre evidenziare che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, disciplinato nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo 118 del 2011, nasce con lo scopo di porre una soluzione alle problematiche concernenti l'accertamento e i rischi connessi alla mancata riscossione delle entrate di dubbia e difficile esazione. Invero, in passato, era invalsa la pratica di accertare per cassa le entrate di difficile esazione, per le quali non era certa la riscossione integrale. Tale pratica, se da un lato, consentiva di avere in cassa un importo del credito pari all'importo accertato (evitando sia di incassare un credito inferiore a quello accertato sia la formazione di residui attivi), dall'altro lato, non dava corretta rappresentazione dei crediti posseduti da un ente. Per questo motivo, al suindicato paragrafo 3.3., si specifica che sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione ed in relazione ad esse è costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità (fanno eccezione i crediti provenienti da altre amministrazioni, i crediti assistiti da una fideiussione, le entrate accertate per cassa in base ai principi contabili e le entrate rimosse da un ente per conto di un altro, destinate ad essere versate all'ente beneficiario che dovrà accantonare il FCDE).

Tale fondo è sia stanziato in bilancio sia previsto nel rendiconto.

È stanziato in bilancio (per la sua determinazione si valutano gli ultimi 5 anni, 3 per gli enti più virtuosi, e si opera una media tra accertamenti e incassi per ciascuna entrata) con lo scopo di sterilizzare spese potenzialmente finanziate con entrate che mai si

realizzeranno, inoltre, la sua congruità andrà verificata nel corso dell'esercizio in sede di assestamento e in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri.

È, inoltre, accantonato nel rendiconto, a tutela della veridicità del risultato di amministrazione, e per la sua determinazione il principio contabile ha previsto sia un metodo semplificato operante sino all'esercizio 2018 (sommando le risorse disponibili sulla base di quanto precedentemente accantonato con il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato e dell'accantonamento disposto in via definitiva nel bilancio di previsione, al netto delle cancellazioni dei crediti per inesigibilità) sia un metodo ordinario (sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo quinquennio).

Per di più, nell'esempio n. 5 riportato nel principio contabile richiamato, in relazione all'individuazione delle categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è stabilito che "(...) la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

*Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:*

- a) *i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,*
- b) *i crediti assistiti da fidejussione,*
- c) *le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.*

*Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio".*

Posto quanto sopra relativamente alla natura e all'importante funzione del FCDE, questo Collegio, in relazione alla risposta fornita dal Comune, sottolinea che il principio contabile stabilisce espressamente come si determina il fondo *de quo*, evidenziando anche i casi in cui non operare il relativo accantonamento.

Posto ciò e considerato che l'Ente ha tenuto conto solo dei residui attivi relativi ai tributi sopra riportati senza che la scelta dell'Ente di escludere gli altri residui sia stata adeguatamente motivata in conformità a quanto stabilito dal principio contabile, il Collegio ritiene non congruo, in quanto non conforme alle disposizioni contenute nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo 118 del 2011, l'accantonamento relativo al FCDE operato dall'Ente nei rendiconti 2018 e 2019.

#### **4. Tempestività dei pagamenti**

L'indice annuale di tempestività dei pagamenti per gli anni 2018 e 2019 è stato rispettivamente pari a 22,94 giorni per l'anno 2018 e a 20,58 giorni per l'anno 2019. L'indicatore del 2020 è stato di 41,55 giorni, quindi, in peggioramento rispetto al 2019.

Posto quanto sopra, l'Ente è stato invitato a indicare le iniziative assunte e/o programmate per ricondurre il parametro nei limiti di legge.

Nella risposta alla nota istruttoria è stato dichiarato quanto segue: *"La situazione creatasi dalla mancanza di entrate ha portato ad un ritardo dei pagamenti e quindi ad una percentuale bassa di tempestività dei pagamenti degli anni 2018 e 2019. Alla data de 10 novembre 2021, come già anticipato nel precedente punto 1, l'Ente ha effettuato tutti i pagamenti delle fatture in sospeso. (...) Sarà cura del Comune di Cavaglià inserire nel predisponendo bilancio 2022-2024 il fondo garanzia dei debiti commerciali qualora si manifestasse la casistica".*

Posto quanto sopra, il Collegio evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore de quo ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato "come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che "devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura". L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la

necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

Rilevato quanto sopra, la Sezione, richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, il Collegio rileva per gli esercizi 2018 e 2019 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari, rispettivamente, a 22,94 e 20,58 giorni.

## **5. Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati – anni 2018 e 2019**

In merito alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e i propri organismi partecipati, nel questionario al consuntivo 2018 è stato indicato che "*non ricorre la fattispecie*" (cfr. risposte alle domande 13 e 14 della Sezione IV), indicazione che non è apparsa coerente dal momento che l'Ente detiene quote di partecipazione sia in società sia in consorzi.

Dall'esame del questionario al consuntivo 2019 è risultato, invece, che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento e che la nota informativa allegata al rendiconto è stata corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (cfr. risposte positive alle domande 10 e 10.2 della Sezione III). Inoltre, alla specifica domanda relativa ai casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e

debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati è stato risposto che *"non ricorre la fattispecie"*.

Posto quanto sopra, con nota istruttoria l'Ente è stato invitato a: motivare il contenuto delle risposte riportate sull'argomento nel questionario al consuntivo 2018; trasmettere copia della citata nota informativa con riferimento sia al 31.12.2018 che al 31.12.2019.

In riscontro all'istruttoria il Comune ha dichiarato che: *"Il Comune di Cavaglià effettua ogni anno entro il 31.12 con deliberazione del consiglio comunale la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche così come previsto dall'art. 20 del d.lgs. 175 del 2016. La risposta "non ricorre la fattispecie" al questionario 2018 risulta essere un refuso"*.

La risposta fornita dall'Ente non è coerente rispetto al quesito formulato. In merito il Collegio richiama l'art. 11, comma 6, lett. J, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prescrive che: *"la relazione sulla gestione, da allegare al rendiconto dell'ente territoriale, deve riportare "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

Inoltre, va evidenziato come le Sezioni Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha chiarito che: *"La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. (...) Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditorie. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditorie esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale*

*inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011). (...)"*.

Da quanto sopra riportato, emerge l'importante scopo cui è finalizzato l'inserimento, nella relazione sulla gestione, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, in quanto rivolto ad attuare principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e a realizzare la salvaguardia gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. Inoltre, parimenti importante è il ruolo svolto dai revisori nell'espletamento dei propri compiti di asseverazione poiché finalizzato ad evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

A fronte di queste considerazioni, la Sezione richiama il Comune al rispetto dell'art. 11, comma 6, lett. J, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle prescrizioni dettate dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG delle Sezioni Autonomie di questa Corte e, allo stato degli atti, accerta la mancanza, nella relazione di gestione per l'anno 2018 e 2019 allegata al rendiconto dell'ente, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, come previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), decreto legislativo 23 gennaio 2011, n. 118.

## **6. Ricognizione periodica delle società partecipate**

Con deliberazione consiliare n. 62 del 29 dicembre 2020, l'Ente ha provveduto, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, alla ricognizione periodica delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2019.

Da tale provvedimento e dall'esame dei dati presenti sul "*portale partecipazioni*" del MEF è emerso che l'Ente detiene, tra le altre, le seguenti partecipazioni;

- a) COMUNI RIUNITI XL S.R.L. – quota di partecipazione detenuta pari al 34,08%;
- b) COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.R.L.: – quota di partecipazione detenuta pari al 6,25%;
- c) CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI – quota di partecipazione detenuta del 0,01%;
- d) S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. – quota di partecipazione detenuta pari al 1,96%.

## **COMUNI RIUNITI XL S.R.L.**

Rispetto alla partecipazione nella COMUNI RIUNITI XL S.R.L. l'esito della richiamata ricognizione è stato il *"mantenimento senza interventi"*, pur esistendo in capo alla Società una delle fattispecie previste dall'articolo 20, comma 2 del TUSP in presenza delle quali è prevista l'adozione di interventi di razionalizzazione. In particolare, sussiste la fattispecie di cui alla lett. d) ossia *"partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"*.

Inoltre, è stata indicata come attività svolta dalla Partecipata nei confronti del Comune quella di *"produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) del TUSP)"* con la descrizione *"telecomunicazioni"*.

Posto quanto sopra, l'Ente è stato invitato a:

- motivare il mantenimento senza interventi della quota di partecipazione pur in presenza della fattispecie di cui all'articolo 20 comma 2 lett. d) del TUSP;
- meglio precisare quale sia l'oggetto dell'attività svolta dalla Società nei confronti del Comune e come la stessa sia riconducibile al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a) del TUSP.

In risposta il Comune ha dichiarato che: *" La Società Comuni Riuniti XL è una società che, pur non raggiungendo il requisito del fatturato medio nel triennio precedente, ha prodotto utili per nove anni su dieci nell'ultimo decennio, raggiungendo a fine 2020 un patrimonio netto pari a circa 10 volte il capitale sociale. La società fornisce, principalmente, connettività di banda larga a territori che, in molti casi, non sono raggiunti dai principali gestori nazionali. Per il Comune di Cavaglià svolge il servizio di internet provider così come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 175 del 2016"*.

In relazione alla fattispecie oggetto del presente esame, il Collegio richiama l'applicazione dell'art. 4 e dell'art. 20, comma 1 e comma 2, lett. b e lett. d, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In particolare, l'art. 4 prevede le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, mentre ai sensi del comma 1 dell'art. 20, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 2, inoltre, dispone che i piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino, tra le altre ipotesi, *"partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"* (lett. d).

Fermo il richiamo all'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in relazione alla sua portata precettiva va segnalata la deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020 delle

Sezioni Riunite in sede di controllo, con cui è stato adottato il referto riguardante *"Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni riunite della Corte dei conti"*.

In primo luogo, va evidenziato che in tale pronuncia sono richiamati gli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame degli analoghi parametri (rispetto a quelli indicati dall'art. 20, comma 2) posti dall'art. 1, comma 611, legge n. 190 del 2014, per i quali la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno di essi non obbligasse, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponesse l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure indirettamente, l'art. 24, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento. Si sottolinea, inoltre, che *"tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel comma 611 della legge n. 190 del 2014, dell'inciso "anche tenendo conto dei seguenti criteri", che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l'adozione di misure dismissive o liquidatorie"* e che tale inciso *"viene meno nell'art. 20, comma 2, del testo unico. Tuttavia, anche in base alla norma vigente, i parametri legislativi impongono all'ente pubblico ('I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...') la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un 'piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Di conseguenza la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), 'partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali'), di soppressione (necessari e coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento), di differente 'razionalizzazione' (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e ed f) ovvero di motivato mantenimento"*.

Nella medesima deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20, inoltre, viene evidenziato che nella deliberazione n. 22/2018/INPR, con cui sono stati forniti indirizzi operativi in ordine alla prima revisione periodica, la Sezione delle Autonomie ha affermato, da un lato,

l'obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie) e, dall'altra, *"la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci", sottolineando, altresì, come tale processo richieda una "riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)".*

In ultimo, si richiama la deliberazione n. 29/2019/FRG, riguardante il referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, in cui sempre la Sezione delle Autonomie ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti *"sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata"*.

Al riguardo, quindi, le Sezioni Riunite in sede di controllo evidenziano come con tale referto sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale, sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, *"le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità"*.

In merito all'esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: *"Sul punto resta inteso che l'esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D.Lgs. n. 175 del 2016 in ordine ai quali è bene evidenziare come il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza 23 gennaio 2019 n. 578) abbia rimarcato che l'art. 4 del TUSP "è la norma che, sulla base del criterio di 'stretta necessità' rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, perimetra l'abilitazione delle partecipazioni pubbliche, dando definizione e consistenza agli obiettivi genericamente indicati dall'art. 1, comma 2" in termini di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. In tali termini l'Alto consesso ha prima rilevato che "l'art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse" per poi specificare che "[l]art. 4 [...] stabilisce, al comma 1: 'Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società'. È così posto un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo*

*se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico". In tale ambito si pongono poi i parametri indicati dall'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016 sulla base dei quali gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni" (cfr. deliberazione n. 48/2021/SRCPIE/VSG).*

Pertanto, considerato quanto sopra e ferma l'osservanza del criterio di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'art. 4, le amministrazioni pubbliche annualmente devono effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni (dirette o indirette), predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Quindi, particolarmente rilevante è l'esame dell'art 4 e dei parametri indicati dal comma 2 del suddetto articolo 20, in quanto sulla base di essi gli enti devono effettuare annualmente un'analisi volta alla razionalizzazione dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni.

In relazione a quanto sopra esposto e rispetto a quanto dichiarato dal Comune, in primo luogo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4 dello statuto della società COMUNI RIUNITI XL, essa: *"ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti di comunicazione elettronica, l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica e lo svolgimento delle attività complementari e connesse"*. Peraltro, nella scheda rinvenibile sul *"portale partecipazioni"* del MEF dal Comune è stata indicata come attività svolta dalla Partecipata quella di *"produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) del TUSP)"* con la descrizione *"telecomunicazioni"*.

A fronte di quanto previsto dal suddetto statuto e nella richiamata scheda, occorre richiamare l'art. 4 del d.lgs. 175 del 2016, ai sensi del quale: *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi(...)"*:

Alla luce di quanto previsto nello statuto della Società e a quanto dichiarato dal Comune nella scheda suddetta nonché in virtù di quanto disposto dalla normativa citata occorrerebbe verificare se il servizio di *"telecomunicazioni"* indicato dall'Ente rientri

nell'ambito dei servizi di interesse generale, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cavaglià. La lettura dello statuto del Comune non è particolarmente illuminante in tal senso, in quanto in esso nell'art. 2 "Finalità" è riportato solo quanto segue: *"Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: a) tutela della salute; b) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e promozione di una cultura di pace e di integrazione razziale; c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali - con particolare riguardo all'agricoltura -, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale - con particolare riguardo all'infanzia, all'età senile e ai portatori di handicap -; e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, assicurando condizioni di pari opportunità"*; inoltre nell'art. 35 è previsto che: *"Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale"*. Inoltre, non sono stati trasmessi, durante l'istruttoria altri atti da cui emerga che tale specifico servizio di "telecomunicazioni" rientri nelle sue finalità istituzionali.

Per di più, va richiamato l'art. 2, comma 1, lett. h che contiene la seguente definizione di "servizi di interesse generale": *"attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

A fronte della normativa vigente e alla luce delle argomentazioni addotte dall'Ente, il servizio svolto dalla società Comuni Riuniti XL non sembrerebbe nemmeno rientrare nell'ambito della previsione dell'art. 4 del TUSP, in quanto la telecomunicazione non può ritenersi un servizio che non sarebbe svolto dal mercato senza un intervento pubblico. Inoltre, non è stata fornita argomentazione dall'Ente sul fatto che sarebbe stato svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Invero, l'Ente parla solo di connettività di banda larga a territori che, in molti casi e non in tutti i casi (senza specificare quali) non sono raggiunti dai principali gestori nazionali. Infine, non emerge con chiarezza dagli atti (statuto o altri atti assunti dall'Ente nell'ambito delle proprie competenze) che tale servizio rientri nelle finalità istituzionali del Comune ovvero è stato assunto come necessario *"per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità*

*dello sviluppo e la coesione sociale*". Pertanto, la Sezione invita il Comune a motivare adeguatamente la sussistenza del vincolo di scopo di cui all'art. 4 del d.lgs. 175 del 2016.

In secondo luogo, passando al livello del fatturato, in relazione al quale come riconosciuto dall'Ente stesso non ricorre il requisito di cui dall'articolo 20, comma 2 del TUSP, va evidenziato che questo Collegio ritiene non sufficiente la riportata motivazione contenuta nella nota di riscontro all'istruttoria e invita il Comune a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, non limitandosi solo ad una valutazione economica, ma fornendo adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal d.lgs. 175 del 2016 e chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 578 del 2019 cit.) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

#### **COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.R.L. e CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI**

Con riferimento alle partecipazioni societarie nella COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.R.L. e CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI l'esito della richiamata ricognizione è stato il "*mantenimento senza interventi*" pur in presenza della medesima attività svolta da entrambe le Società ossia la "*gestione del servizio idrico integrato*", il che risulterebbe in contrasto con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lett. c) del TUSP che in caso di "*partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*" prevede l'adozione di interventi di razionalizzazione.

Posto quanto sopra con nota istruttoria l'Ente è stato invitato a meglio precisare l'oggetto dell'attività svolta da entrambe le Società partecipate nei confronti del Comune e, nel caso ricorra quanto previsto dal citato articolo 20, comma 2 lett. c) del TUSP, a motivare il mantenimento senza interventi.

In riscontro all'istruttoria il Comune ha riferito che nel 2008 è stata affidata alla COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.R.L. la gestione del servizio idrico integrato e stipulata apposita convenzione. Successivamente, nel 2019, con deliberazione dell'Autorità d'Ambito n.751 del 12 dicembre 2019 è stata disposta la risoluzione contrattuale nei confronti della medesima società ed autorizzato il subentro della CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI. A seguito di ciò la COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.R.L ha presentato ricorso al TAR contro la suddetta deliberazione e con sentenza del Tar è stata ritenuta legittima la risoluzione della convenzione.

La risposta istruttoria riferisce solo in merito al contenzioso emerso tra COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.R.L e l'Autorità d'Ambito, evidenziando anche il subentro della CORDAR nella gestione del servizio, ma nulla è addotto in relazione alla ricorrenza di quanto previsto dall' articolo 20, comma 2 lett. c) del TUSP relativo all'assunzione di interventi di razionalizzazione in caso di "*partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*". Pertanto, il Collegio rileva la ricorrenza dei presupposti di cui alla lettera c del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, in relazione alla partecipazione societaria dell'Ente nella società in argomento.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

### **ACCERTA**

1. Il reiterato ricorso negli anni 2018 e 2019 all'anticipazione di tesoreria, con mancata restituzione della medesima alla fine di ciascun esercizio e con conseguenziale pagamento di interessi passivi;
2. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione ex lege in relazione alle entrate provenienti dalla gestione della cava e in relazione ai proventi da permesso a costruire;
3. l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019;
4. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per gli anni 2019 e 2020 è stato pari, rispettivamente, a 22,94 e 20,58 giorni;
5. la mancanza, nella relazione di gestione per l'anno 2018 2019 allegata al rendiconto dell'ente, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, come previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), decreto legislativo 23 gennaio 2011, n. 118;
6. la non conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 2016 della revisione periodica delle partecipazioni societarie effettuata con deliberazione consiliare n. 62 del 29 dicembre 2020, nella parte in cui viene deliberato il mantenimento, senza interventi, della partecipazione nella società Comuni Riuniti XL e nella Comuni Riuniti Società di Gestione di Servizi Comunali S.r.L.

### **DISPONE**

1. che l'Ente provveda a determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto di quanto disposto in parte motiva in sede di approvazione del prossimo rendiconto;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cavaglià.

### **INVITA**

l'Ente ad adottare le opportune valutazioni ed azioni correttive che tengano conto delle osservazioni esposte in parte motiva, nel rispetto delle previsioni normative del D.Lgs. n. 175 del 2016.

### **RACCOMANDA**

1. all'Ente di proseguire il percorso intrapreso al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che gli consenta di far fronte ai pagamenti con le proprie entrate ordinarie;
2. all'Ente il rigoroso rispetto di tutti i principi contabili vigenti e, in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011;

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2022, svoltasi in Torino e in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.


Il Relatore

Dott.ssa Rosita Liuzzo



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza



24 MAR. 2022